

L'associazione ricorrente deve ancora una volta prendere atto di come, nonostante gli anni di contenzioso ed i giudicati di condanna della P.A. regionale con presumibili effetti conformativi (cfr. **TAR Palermo, Sez. I, n. 546/2011, sostanzialmente confermata da CGA n. 510/2012; ordinanza TAR Palermo, Sez. I, n. 638/2010, confermata da CGA con ordinanza n. 801/2010; TAR Palermo, Sez. I, n. 1205/2011 e precedente ordinanza TAR Palermo, Sez. I, n. 514/2010; TAR Palermo, Sez. I, n. 552/2012**), la regolamentazione dell'attività venatoria continui ad essere effettuata “... *nella univoca direzione della protezione dell'interesse alla pratica della caccia*” e senza una ponderazione comparativa ed effettiva degli interessi antagonisti, finendo addirittura e paradossalmente con il ritenere “recessivi” proprio gli interessi preminenti connessi alla conservazione dell'incommensurabile patrimonio ambientale rappresentato dalla fauna e dall'avifauna selvatica, in violazione di precise e inderogabili disposizioni primarie (cfr. da ultimo, TAR Palermo, Sez. I, n. 1474/2013 cit., pag. 17).

IV

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 5 BIS, DELLA L. N. 157/1992 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 4, 5 E 6 DEL D.P.R. 8 SETTEMBRE 1997 N. 357 E SS.MM.II, NONCHÉ DEL D.M. 17.10.2007 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE IN PARTE QUA DEL P.R.F.V. 2013-2018 - OMESSA E/O COMUNQUE INSUFFICIENTE TUTELA DI TUTTE LE AREE I.B.A. DELLA REGIONE SICILIANA